

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 18 luglio 2006)

Relatore di maggioranza: STEFANIA BENATTI

Relatore di minoranza: ROBERTO GIANNOTTI

sulla proposta di atto amministrativo n. 25/06

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 27 giugno 2006

PROROGA PER L'ANNO 2006 DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
A FAVORE DEI GIOVANI PER GLI ANNI 2001/2003

RELAZIONE ORALE

Testo proposto

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto gli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 come modificata dalla l.r. 13 maggio 2003, n. 9, che stabiliscono che il Consiglio regionale approvi il programma triennale degli interventi a favore dei giovani e la Giunta regionale definisca i relativi piani attuativi annuali;

Ritenuta necessaria l'armonizzazione della programmazione regionale sui giovani con quella sociale ed in riferimento al nuovo assetto istituzionale nazionale;

Atteso che sono confermati i criteri e gli indirizzi indicati nella deliberazione 12 dicembre 2001, n. 59;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio politiche sociali, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di prorogare per l'anno 2006 il programma degli interventi a favore dei giovani per gli anni 2001/2003 e di prevedere che la Giunta regionale approvi il piano annuale 2006 degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani sulla base dei criteri e degli indirizzi contenuti nella deliberazione consiliare 12 dicembre 2001, n. 59.

Testo approvato dalla Commissione

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto gli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 come modificata dalla l.r. 13 maggio 2003, n. 9, che stabiliscono che il Consiglio regionale approvi il programma triennale degli interventi a favore dei giovani e la Giunta regionale definisca i relativi piani attuativi annuali;

Ritenuta necessaria l'armonizzazione della programmazione regionale sui giovani con quella sociale ed in riferimento al nuovo assetto istituzionale nazionale;

Atteso che sono confermati i criteri e gli indirizzi indicati nella deliberazione 12 dicembre 2001, n. 59;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio politiche sociali, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di prorogare per l'anno 2006 il programma degli interventi a favore dei giovani per gli anni 2001/2003 e di prevedere che la Giunta regionale approvi il piano annuale 2006 degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani sulla base dei criteri e degli indirizzi contenuti nella deliberazione consiliare 12 dicembre 2001, n. 59.